



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 del 09/01/2024

Oggetto:	ISTITUZIONE PER IL COMUNE DI VALLEFOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353, DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" (CATASTO INCENDI) E IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI.
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di Gennaio alle ore 17:30, convocata con appositi avvisi nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NOMINATIVO	FUNZIONE	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	SINDACO	P
TORCOLACCI BARBARA	VICESINDACO	P
GATTONI STEFANO	ASSESSORE	P
CIARONI DANIELA	ASSESSORE	P
CALZOLARI MIRCO	ASSESSORE	P
GHISELLI ANGELO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 6

In carica n. 6

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il **Vice Segretario Giovanni Ugoccioni**, anche con funzioni di verbalizzante. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. Palmiro Uccielli in qualità di **Sindaco** ed invita la **GIUNTA COMUNALE** alla discussione dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

Premesso che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stato istituito, con L.R. n. 47 del 13.12.2013, mediante fusione dei Comuni contermini di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, un unico Comune denominato Vallefoglia;
- il **Piano Regolatore Generale** della Città di Vallefoglia, derivante dall'omogeneizzazione ed unificazione normativa e cartografica dei vigenti PRG degli ex comuni di Colbordolo e di Sant'Angelo in Lizzola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 5, e 30 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., è stato approvato con atto di **C.C. n. 52 del 09.11.2017** e pubblicato sul BUR Marche n. 126 in data 30.11.2017;
- Vista la "**VARIANTE 2018 al P.R.G.**", approvata con atto di **C.C. n. 9 del 28.03.2019**, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., e pubblicato sul BUR Marche n. 30 in data 18.04.2019;
- la Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all'art. 10, c. 2, l'obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge;
- l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:
 1. **vincoli quindicennali:** la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente delle opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo.
 2. **Vincoli decennali:** nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco.
 3. **Vincoli quinquennali:** sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

Visto l'Art. 10 comma 2 della Legge 21/11/2000, n. 353 ad oggetto "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" che testualmente recita:

(...omissis)

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. ”;

Preso atto che con DGR n. 750 del 20/06/2022 avente ad oggetto “Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 – Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi” è stato adottato il Piano AIB della Regione Marche e che i dati relativi agli incendi, trasmessi annualmente a tutti i Comuni interessati, sono comunque visibili sul sito della Protezione Civile al seguente link:

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-Monitoraggio/Incendi-Boschivi#Catasto-Incendi-Boschivi>

Dato atto che, in seguito alle modifiche apportate alla L. 353/2000 dalla L. 155/2021, l'aggiornamento **non deve essere più eseguito annualmente ma all'occorrenza**, pertanto solo in seguito ad eventuali nuovi eventi incendiari o revisione dei divieti e/o prescrizioni imposti sulle aree percorse dal fuoco negli anni precedenti;

Ritenuto pertanto di istituire il “*Catasto delle aree percorse dal fuoco*” (catasto incendi) ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, presso l'Ufficio Tecnico comunale – Settore 4°, costituito da una relazione tecnica posta in allegato quale parte integrante al presente atto;

Ritenuto altresì di dare incarico al Responsabile del Settore Tecnico perché provveda agli adempimenti previsti dal citato art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

per tutto quanto sopra

PROPONE

- 1. DI ISTITUIRE** per il Comune di Vallefoglia, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il “*Catasto delle aree percorse dal fuoco*” (catasto incendi), costituito dalla relazione tecnica posta in allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- 2. DI INCARICARE** il Responsabile del Settore 4° - Urbanistica e Lavori Pubblici - affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;
- 3. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, gli elaborati del catasto incendi ivi istituito devono essere pubblicati all'albo pretorio *on line* per 30 giorni consecutivi, durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni e che le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto in questione;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Nucleo di Pesaro;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere tempestivamente.

La Giunta Comunale, si svolge in una sala delle adunanze dell'Ente suddetto.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il seguente parere, richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato Ing. L. Gai in data 04.01.2024, favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre la **G.C.**, ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, **DICHIARA** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Sindaco
Sen. Palmiro Uccielli

Il Vice Segretario
Giovanni Ugoccioni